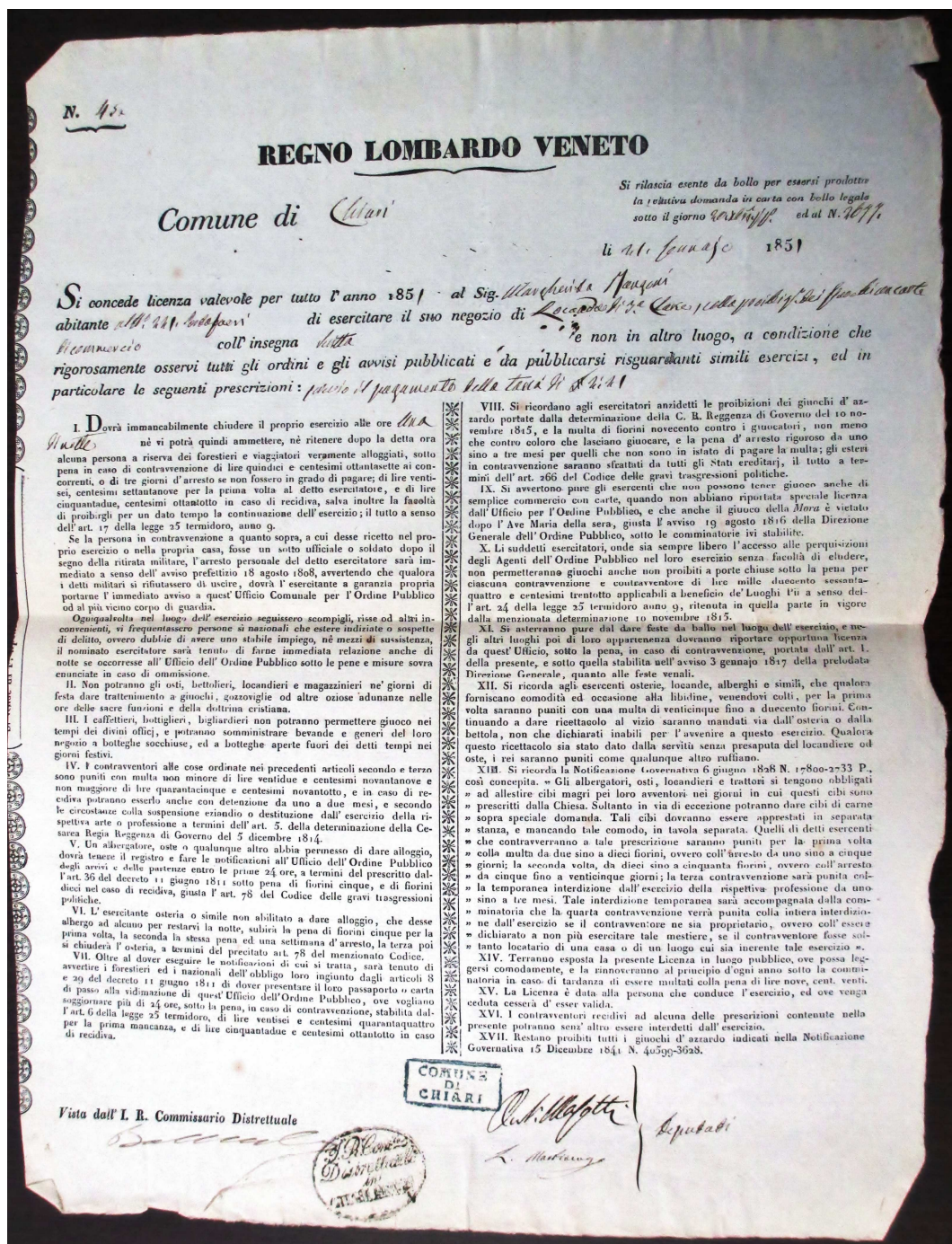


REGNO LOMBARDO VENETO¹
Comune di Chiari



lì 24 Gennaio 1851

Si concede licenza valevole per tutto l'anno 1851 al Sig. Bosetti Bortolo abitante in Contrada Zeveto, 113 di esercitare il suo negozio di albergo di 3^a classe coll'uso dei giuochi con carte di commercio coll'insegna del Gambero e non in altro luogo, a condizione che rigorosamente osservi tutti gli ordini e gli avvisi pubblicati e da pubblicarsi riguardanti simili esercizi, ed in particolare le seguenti prescrizioni: previo il pagamento della tassa annua di £ 17:43.

I. Dovrà immancabilmente chiudere il proprio esercizio alle ore undici pomeridiane né si potrà quindi ammettere, né ritenere dopo la detta ora alcuna persona a riserva dei forestieri e viaggiatori veramente alloggiati, sotto pena in caso di contravvenzione di lire quindici e centesimi ottantasette ai concorrenti, e di tre giorni di arresto se non fossero in grado di pagare; di lire ventisei, centesimi settantanove per la prima volta al detto esercitatore, e di lire cinquantadue, centesimi ottantotto in caso di recidiva, salva inoltre la facoltà di proibirgli per un dato tempo la continuazione dell'esercizio; il tutto a senso dell'art. 17 della legge 25 termidoro, anno 9.

Se la persona in contravvenzione a quanto sopra, a cui desse ricetto nel proprio esercizio o nella propria casa, fosse un sotto ufficiale o un soldato dopo il segno della ritirata militare, l'arresto personale del detto esercitatore sarà immediato a senso dell'avviso prefettizio 18 agosto 1808, avvertendo che qualora i detti militari si rifiutassero di uscire, dovrà l'esercitante a garanzia propria portarne l'immediato avviso a quest'Ufficio Comunale per l'Ordine Pubblico od al più vicino corpo di guardia.

Ogniquale volta nel luogo dell'esercizio seguissero scompigli, risse od altri inconvenienti, vi frequentassero persone si nazionali che estere indiziate o sospette di delitto, ovvero dubbie di avere uno stabile impiego, né mezzo di sussistenza, il nominato esercitatore sarà tenuto di fare immediata relazione anche di notte se occorresse all'Ufficio dell'Ordine Pubblico sotto le pene e misure sopra enunciate in caso di omissione.

II. Non potranno gli osti, bettolieri, locandieri e magazzinieri ne' giorni di festa dare trattenimento a giuochi, gozzoviglie od altre oziose adunanze nelle ore delle sacre funzioni e della dottrina cristiana.

III. I caffettieri, bottiglieri, bigliardieri non potranno permettere giuoco nei tempi dei divini officj, e potranno somministrare bevande e generi del loro negozio a botteghe socchiuse, ed a botteghe aperte fuori dai detti tempi nei giorni festivi.

IV. I contravventori alle cose ordinate nei precedenti articoli secondo e terzo sono puniti con multa non minore di lire ventidue e centesimi novantanove e non maggiore di lire quarantacinque e centesimi novantotto, e in caso di recidiva potranno esserlo anche con detenzione da un anno a due mesi, e secondo le circostanze colla sospensione etiandio o destituzione dall'esercizio della rispettiva arte o professione a termini dell'art. 5 della determinazione della Cesarea Regia Reggenza di Governo del 5 dicembre 1814.

V. Un albergatore, oste o qualunque altro abbia licenza di dare alloggio, dovrà tenere il registro e fare le notificazioni all'Ufficio dell'Ordine Pubblico degli arrivi e delle partenze entro le prime 24 ore, a termini del prescritto dall'art. 36 del decreto 11 giugno 1811 sotto la pena di fiorini cinque, e di fiorini dieci nel caso di recidiva, giusta l'art. 78 del Codice delle gravi prescrizioni politiche.

VI. Un esercitante osteria o simile non abilitato a dare alloggio, che desse albergo ad alcuno per restarvi la notte, subirà la pena di fiorini cinque per la prima volta, la seconda la stessa pena ed una settimana d'arresto, la terza poi si chiuderà l'osteria, a termine del precitato art. 78 del menzionato Codice.

VII. Oltre al dover eseguire le notificazioni di cui si tratta, sarà tenuto di avvertire i forestieri ed i nazionali dell'obbligo loro ingiunto dagli articoli 8 e 20 del decreto 11 giugno

1811 di dover presentare il loro passaporto o carta di passo alla vidimazione di questo Ufficio dell'Ordine Pubblico, ove vogliano soggiornare più di 24 ore, sotto la pena, in caso di contravvenzione, stabilita dall'art. 6 della legge 25 termidoro, di lire ventisei e centesimi quarantaquattro per la prima mancanza, e di lire cinquantadue e centesimi ottantotto in caso di recidiva.

VIII. Si ricordano agli esercitatori anzidetti le proibizioni dei giuochi d'azzardo portate dalla determinazione della C. R. Reggenza di Governo del 10 novembre 1815, e la multa di fiorini novecento ai giuocatori, non meno che contro coloro che lasciano giuocare, e la pena d'arresto rigoroso da uno sino a tre mesi per quelli che non sono in istato di pagare la multa; gli esteri in contravvenzione saranno sfrattati da tutti gli Stati ereditarj, il tutto a termini dell'art. 266 del Codice delle gravi trasgressioni politiche.

IX. Si avvertono pure gli esercenti che non possono tener giuoco anche di semplice commercio con carte, quando non abbiano riportata speciale licenza dall'Ufficio dell'Ordine Pubblico, e che anche il giuoco della *Mora* è vietato dopo l'Ave Maria della sera, giusta l'avviso 19 agosto 1816 della Direzione Generale dell'Ordine Pubblico, sotto le comminatorie ivi stabilite.

X. Li suddetti esercitatori, onde sia sempre libero l'accesso alla perquisizione degli Agenti dell'Ordine Pubblico nel loro esercizio senza facoltà di eludere, non permetteranno giuochi anche non proibiti a porte chiuse sotto pena per ciascuna contravvenzione e contravventore di lire milleduecentosessantaquattro e centesimi trentotto applicabili a beneficio de' Luoghi pii a senso dell'art. 24 della legge 25 termidoro anno 9, ritenuta in quella parte in vigore della menzionata determinazione 10 novembre 1815.

XI. Si asterranno pure di dare feste da ballo nel luogo dell'esercizio e negli altri luoghi poi di loro appartenenza dovranno riportare opportuna licenza da quest'Ufficio, sotto la pena, in caso di contravvenzione, portata dall'art. 1 della presente, e sotto quella stabilita nell'avviso 3 gennaio 1817 della prelodata Direzione Generale, quanto alle feste venali.

XII. Si ricorda agli esercenti osterie, locande, alberghi e simili, che qualora forniscano comodità e occasione alla libidine, venendosi colti, per la prima volta saranno puniti con una multa di venticinque fino a duecento fiorini. Continuando a dare ricettacolo al vizio saranno mandati via dall'osteria o dalla bettola, non che dichiarati inabili per l'avvenire a questo esercizio. Qualora questo ricettacolo sia stato dato dalla servitù senza presaputa dal locandiere od oste, i rei saranno puniti come qualunque altro ruffiano.

XIII. Si ricorda la Notificazione Governativa 6 giugno 1828 N. 17800 2733 P. , così concepita. “ Gli albergatori, osti, locandieri e trattori si tengono obbligati ad allestire cibi magri per loro avventori nei giorni in cui questi cibi sono prescritti dalla Chiesa. Soltanto in via di eccezione potranno dare cibi di carne sopra speciale domanda. Tali cibi dovranno essere apprestati in separata stanza, e mancando tale comodo, in tavola separata. Quelli di detti esercenti che contravverranno a tale prescrizione saranno puniti per la prima volta colla multa a due sino a dieci fiorini, ovvero coll'arresto da uno sino a cinque giorni, la seconda volta, da dieci sino a cinquanta fiorini, ovvero coll'arresto da cinque sino a venticinque giorni; la terza contravvenzione sarà punita con la temporanea interdizione dall'esercizio della rispettiva professione da uno sino a tre mesi. Tale interdizione temporanea sarà accompagnata dalla comminatoria che la quarta contravvenzione verrà punita colla intera interdizione dall'esercizio se il contravventore ne sia proprietario, ovvero coll'essere dichiarato a non più

esercitare tale mestiere, se il contravventore fosse soltanto locatario di una casa o di un luogo cui sia inerente tale esercizio.”

XIV. Terranno esposta la presente Licenza in luogo pubblico, ove possa leggersi comodamente, e la rinnoveranno in principio d’ogni anno sotto la comminatoria in caso di tardanza di essere multati colla pena di lire nove , cent. venti.

XV. La Licenza è data alla persona che conduce l’esercizio, ed ove venga ceduta cesserà d’esser valida.

XVI. I contravventori recidivi ad alcuna delle prescrizioni contenute nella presente potranno senz’altro essere interdetti dall’esercizio.

XVII. Restano proibiti tutti i giuochi d’azzardo indicati nella Notificazione Governativa 15 dicembre 1841 N. 40599-3628.

Vista dall’I. R. Commissario Distrettuale

I Deputati

trascrizione a cura di Mino Facchetti